



COMUNE DI BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA VISIBILI PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA UNICA ISTITUITA PRESSO LA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di Febbraio, alle ore 14:55, solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
GALVAN ENRICO	X	
BETTEGA LUCA	X	
ANDREATTA PATRIZIO	X	
DALLEDONNE PAOLO	X	
NICOLETTI GIACOMO	X	
SEGNANA MARIAELENA	X	

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco GALVAN ENRICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che:

in data 30 giugno 2016 è stata sottoscritta la Convenzione sub. Rep. 468 per la gestione associata e coordinata del Corpo di Polizia Locale tra i Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno;

in forza dell'art. 2 comma 4 della convenzione sopra citata, il Comune di Borgo Valsugana, svolge la funzione di ente capofila della gestione associata del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, con compiti organizzativi, gestionali e contabili della gestione associata del Corpo di Polizia Locale, divenendo pertanto contitolare dei dati acquisiti dal Corpo di Polizia Locale nello svolgimento della propria attività istituzionale per conto dei Comuni in convenzione;

Considerato che i Comuni di Bieno, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno sono contitolari dei dati acquisiti dal Corpo di Polizia Locale nello svolgimento della propria attività istituzionale per conto dei Comuni medesimi;

Richiamato il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e in particolare l'art. 26 del G.D.P.R. 679/2016 laddove prevede che si configuri la contitolarità del trattamento dei dati personali ogniqualvolta gli stessi siano trattati da due o più titolari, i quali determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità, i mezzi del trattamento, i rispettivi compiti e responsabilità;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale nr. 141 del 09 dicembre 2020 con la quale è stato approvato l'Accordo di contitolarità dei dati conseguenti l'attività di Polizia Locale svolta in forza della convenzione per la gestione associata del servizio, accordo sottoscritto da tutti i Sindaci della Gestione Associata di Polizia Locale;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 08 dd. 27.02.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e di ripresa video e immagini;

Preso atto che le finalità di trattamento dei dati rientrano nei compiti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni ai fine dell'interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento;

Considerato che presso la sede del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino è stata realizzata nel corso dell'anno 2024 la Centrale Unica di Videosorveglianza nella quale sono visibili tutti i varchi lettura targhe installati sul territorio dei Comuni in Gestione associata e le videosorveglianze dei Comuni di Borgo Valsugana, Castello Tesino, Grigno, Scurelle;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci della Gestione Associata d.d. 28 ottobre 2024 che ha previsto. Tra le varie cose, di conferire presso la Centrale Unica di Videosorveglianza tutti i sistemi di videosorveglianza installati sui territori dei comuni in convenzione;

LA GIUNTA COMUNALE

Considerate le premesse;

Rilevata la necessità di disciplinare ed individuare nel dettaglio le modalità di accesso alla Centrale Unica di Videosorveglianza, nonché di individuare nello specifico le modalità di trattamento dei relativi dati acquisiti e/o visualizzati, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 e ss.mm., ed in particolare:

- modalità di accesso ai sistemi di videosorveglianza visualizzati presso la Centrale Unica di Videosorveglianza del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino;
- soggetti autorizzati alla loro visualizzazione ed utilizzo;
- modalità di visualizzazione dati;
- evasione delle richieste di accesso ai dati;
- operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
- modalità di comunicazione di dati raccolti alle autorità competenti;
- modalità di gestione dei monitor per la visualizzazione della videosorveglianza;

- ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione;
- procedura di data breach;
- evasione delle richieste per l'esercizio dei diritti privacy degli interessati.
- Attività vietate.

Visto l'art. 23 del regolamento videosorveglianza che demanda alla Giunta Comunale l'adozione di uno o piu' "Disciplinari" per l'utilizzo dei sistemi videosorveglianza, di ripresa video e di immagini;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19 dicembre 2024;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2025-2027 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19 dicembre 2024;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Corpo di Polizia Locale, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Rilevato che l'adozione della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano;

delibera

1.- APPROVARE l'allegato "Disciplinare per l'accesso ai sistemi di videosorveglianza visibili presso la centrale operativa unica di video sorveglianza istituita presso la sede del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino";

2.- DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1992 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

3.- DI DICHIARARE, con voti unanimi dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire il corretto trattamento dei dati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Galvan Enrico

dott.ssa Comite Maria

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA VISIBILI PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA UNICA ISTITUITA PRESSO LA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente disciplinare regola:

- le modalità di accesso ai sistemi di videosorveglianza visualizzati presso la Centrale Unica di Videosorveglianza del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino;
- soggetti autorizzati alla loro visualizzazione ed utilizzo;
- modalità di visualizzazione dati;
- evasione delle richieste di accesso ai dati;
- operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
- modalità di comunicazione di dati raccolti alle autorità competenti;
- modalità di gestione dei monitor per la visualizzazione della videosorveglianza;
- ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione;
- procedura di data breach;
- evasione delle richieste per l'esercizio dei diritti privacy degli interessati.
- Attività vietate.

Art. 2 - Modalità di accesso ai sistemi di videosorveglianza visualizzati presso la Centrale Unica di Videosorveglianza del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino,

1. L'accesso ai sistemi della videosorveglianza visibili presso la centrale unica è consentito ai soli 4 operatori autorizzati con specifico atto di nomina a incaricato da parte del Designato responsabile del Corpo di Polizia Locale.
2. Ad ogni operatore di Polizia Locale autorizzato è rilasciata una password in chiaro necessaria per il primo accesso alla piattaforma software utilizzata. La password personale deve avere criteri forti ovvero utilizzo di un numero minimo di caratteri, caratteri maiuscoli, numeri, caratteri speciali. La password personale di accesso alla piattaforma software per la visualizzazione e lo scarico delle immagini provenienti dalle telecamere di lettura targhe, deve essere obbligatoriamente cambiata ogni mese.
3. I privilegi concessi agli incaricati individuati dal responsabile del Corpo di Polizia Locale, Designato, con l'atto di nomina, consentono solo due operazioni: la visualizzazione e lo scarico di immagini.
4. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza avviene da parte degli operatori autorizzati al fine di verificare la corretta funzionalità dei sistemi.

Art. 3 - Disciplina per la visualizzazione, lo scarico e la conservazione dei dati.

1. Lo scarico e il salvataggio di immagini e video è consentito esclusivamente per le finalità previste dall'art. 5 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI RIPRESA VIDEO E DI IMMAGINI, previo nulla osta del Comandante, responsabile del Corpo di Polizia Locale, a seguito di formale richiesta da parte delle Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Comandante del Corpo di Polizia Locale. Lo scarico e il salvataggio di immagini e video è consentito nel caso di ricerca di persone scomparse o per motivi di pubblica incolumità e nei casi previsti nei commi successivi e con le modalità indicate.

2. Ogni richiesta di scarico immagini e video deve essere formulata per iscritto, specifica, circostanziata, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente, deve essere protocollata e deve provenire da Forze dell'Ordine, Polizia Giudiziaria, Procura della Repubblica e nei casi previsti dai successivi commi, anche da privati cittadini o da difensori di persona offesa o sottoposta ad indagini.

3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente. Per la richiesta, lo scarico, la conservazione e la consegna si seguono le indicazioni fornite ai commi 2, 7 e 8 del presente articolo.

4. Nel caso indicato al comma precedente, qualora il sinistro stradale non sia stato rilevato da un organo di polizia stradale e la richiesta di acquisizione dei filmati provenga da un privato cittadino, l'operatore di Polizia Locale procedente provvederà allo scarico delle immagini e video relativi al periodo richiesto. Per la richiesta, lo scarico, la conservazione e la consegna si seguono le indicazioni fornite ai commi 2, 7 e 8 del presente articolo. In particolare, prima della consegna dei filmati o delle immagini al privato cittadino, l'operatore dovrà provvedere ad oscurare tutto quello che non concerne e non è relativo al fatto/evento oggetto della richiesta. Il file dovrà essere trasmesso all'ufficio infortunistica del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino che curerà l'apertura del procedimento infortunistico e curerà l'identificazione dei soggetti coinvolti. Solo al termine del procedimento relativo al fascicolo infortunistico e contestualmente con questo, le immagini e i file video potranno essere consegnati al privato cittadino che ha presentato istanza.

5. Qualora il sinistro stradale sia stato rilevato dal Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, le immagini e i video sono scaricati e salvati su richiesta del Comandante, e in alternativa previo nulla osta del Comandante, dagli agenti operanti, ovvero dal responsabile dell'Ufficio contenzioso o dal Responsabile del Servizio Infortunistica stradale. I file sono utilizzati per la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'applicazione di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada. Le immagini sono conservate per tutta la durata del procedimento amministrativo o penale connesso.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale. Per la richiesta, lo scarico, la conservazione e la consegna si seguono le indicazioni fornite ai commi 2, 7 e 8 del presente articolo.

7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano scaricati e conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto, incaricato dal designato del trattamento dei dati, deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi. La registrazione delle operazioni svolte avviene su apposito registro cartaceo denominato "registro di carico-scarico videosorveglianza" sul quale è annotato il numero di protocollo la richiesta, la data, l'amministrazione richiedente, il comune titolare del dato, periodo richiesto, nominativo dell'operatore che ha eseguito lo scarico, data dello scarico, data di consegna dei file richiesti, nominativo del soggetto che ritira i file.

9. I File scaricati sono salvati su apposita cartella sul desktop del server di videosorveglianza della centrale operativa unica di videosorveglianza e conservati fino alla consegna all'Amministrazione o soggetto richiedente, che deve avvenire non oltre un mese dalla richiesta. Decorso tale termine il file è definitivamente cancellato. La consegna dei file scaricati avviene provvedendo al riversamento su dispositivo digitale fornito dall'Amministrazione richiedente. Ad

avvenuta consegna dei files, gli stessi sono definitivamente cancellati dal server della Centrale Operativa Unica di Videosorveglianza

Art. 4 - Modalità di gestione dei monitor per la visualizzazione della videosorveglianza

1. I monitor per la visualizzazione della videosorveglianza devono risultare normalmente spenti.
2. Gli operatori di Polizia Locale autorizzati alla visualizzazione e allo scarico di immagini quando autorizzato, procedono durante il proprio turno di servizio all'accensione di tutti i monitor al fine di verificare il corretto funzionamento degli stessi e delle telecamere collegate.

Art. 5 - Violazione di dati personali (c.d. "Data Breach")

1. In caso di violazione di Dati Personali anche solo potenziale ai sensi degli artt. 33 co. 2 e 34 del Regolamento (c.d. "Data Breach"), a titolo esemplificativo e non esaustivo "involontaria cancellazione di dati da consegnare alle Amministrazioni richiedenti", non funzionamento dei server, danneggiamento di telecamere ecc., l'incaricato all'accesso alla videosorveglianza gestita dalla Centrale Operativa Unica di videosorveglianza, è tenuto ad informare il Designato, Comandante responsabile del Corpo di Polizia Locale, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro un (1) giorno lavorativo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

Il referente comunale nei casi di data breach è il Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana.

Art. 6 – Evasione delle richieste per l'esercizio dei diritti privacy degli interessati.

1. Ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. La richiesta dell'interessato per l'esercizio dei propri diritti privacy con riferimento alla videosorveglianza deve essere formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Titolare del trattamento dei dati competente. La richiesta deve essere protocollata.
3. La richiesta deve essere evasa senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento, tale termine può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all'interessato entro 1 mese dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 – Attività vietate

1. E' vietata la trasmissione dei file a mezzo posta elettronica.
2. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini o dei video, fatte salve le disposizioni indicate all'art. 3 del presente disciplinare.
3. Non possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza.
4. Non è consentita la stampa e la scansione, di immagini scaricate dalla videosorveglianza.
5. E' vietato far visualizzare le immagini a soggetti non autorizzati, fatto salvo ai soggetti appartenenti alla Polizia Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica che abbiano presentato richiesta di acquisizione di filmati o immagini e specificatamente per visualizzare quanto richiesto dall'Amministrazione di appartenenza.
6. E' vietato far accedere alla Centrale Operativa Unica di Videosorveglianza privati cittadini non accompagnati dal personale del Corpo di Polizia Locale e nel momento in cui i soggetti accedono, i monitor della videosorveglianza devono essere spenti.
7. Sul server della Centrale Operativa Unica non possono essere aggiunti hardware o software incompatibili. L'aggiunta di hardware potrà essere autorizzata solo dal Comandante della Polizia Locale e solo qualora sia perfettamente compatibile con il software in uso.
8. E' vietato visionare e scaricare video e immagini della videosorveglianza per uso personale. Gli operatori di Polizia Locale sono vincolati dal Segreto d'Ufficio (art. 15 del D.P.R. n. 3/1957), art.

326 Codice Penale e dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Borgo Valsugana nr. 1 del 10 gennaio 2023.